



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
presso il Tribunale di Trento

Ufficio del Procuratore della Repubblica - dott. Giuseppe AMATO

Ai Signori Sostituti procuratore della Repubblica

**SEDE**

Ai Signori Comandanti le Sezioni di polizia giudiziaria

**SEDE**

Al Signor Dirigente della Procura della Repubblica

**SEDE**

Al personale amministrativo della Procura della Repubblica

**SEDE**

e, per conoscenza,

Al Signor Procuratore Generale della Repubblica  
presso la Corte di Appello

**TRENTO**

**OGGETTO:** LEGGE 28 dicembre 2015 n. 208 [legge di stabilità]. Articolo 1, comma 141.  
Obblighi informativi a carico del pubblico ministero.

Tra le disposizioni contenute nella legge di stabilità 2016 [legge 28 dicembre 2015 n. 208], già separatamente segnalate, ritengo opportuno focalizzare l'attenzione sul disposto del comma 141:

Questo il testo: 141. All'articolo 14, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per qualsiasi reato da cui possa derivare un provento o vantaggio illecito, anche indiretto, le competenti autorità inquirenti ne danno immediatamente notizia all'Agenzia delle entrate, affinché proceda al conseguente accertamento».

La disposizione integra la disciplina contenuta nell'articolo 14, comma 4 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, contenente interventi correttivi di finanza pubblica, di cui pure riporto il testo:



Capo II. Disposizioni in materia di entrate  
Articolo 14

Razionalizzazione e soppressione di agevolazioni tributarie e recupero di imposte e di base imponibile

4. Nelle categorie di reddito di cui all' articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria.

4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall'articolo 157 del codice penale. Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza di motivi diversi dalla causa di estinzione indicata nel periodo precedente, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 529 del codice di procedura penale, compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi”.

La norma è poco chiara ma, avendo acquisito anche l’opinione di Carmine Russo, sembra configurare obblighi informativi a carico del pubblico ministero.

E’ in effetti incomprensibile il riferimento all’articolo 331 c.p.p., che sembrerebbe a prima vista inapplicabile al pubblico ministero.

Ma che il riferimento sia al pubblico ministero è desumibile dal richiamo alle “autorità inquirenti”, diversamente inapplicabile ad altri pubblici ufficiali.

Del resto, che si possa fare riferimento ad altri “pubblici ufficiali”, diversi dal magistrato del pubblico ministero, sembra da escludere proprio avendo riguardo al richiamato disposto dell’articolo 14: la circostanza che il provento sia stato o no sottoposto a sequestro o confisca penale è circostanza conoscitiva nella disponibilità della sola autorità giudiziaria.

*Ergo*, deve ritenersi che si tratta di un obbligo di informazione a carico del pubblico ministero.

Resta da dire del momento dell’assolvimento dell’obbligo informativo.



L'”immediatamente” va letto alla luce delle scansioni del procedimento penale.

Non può ipotizzarsi una informazione correlata al mera acquisizione della notizia di reato, vuoi perché vi osterebbero ovvie ragioni di segreto investigativo, vuoi perché occorrerebbe pur sempre il riscontro effettivo dell'essersi realizzato un profitto o vantaggio illecito.

Per l'effetto, l'”immediatamente” va inteso come momento contestuale rispetto alla verifica delle dette condizioni: ciò che nella prospettiva del pubblico ministero è quello dell'esercizio dell'azione penale.

Una conferma indiretta del fatto che questa lettura è l'unica coerente e fattibile la si desume dal rilevato collegamento al sequestro/confisca: situazione che certo non può verificarsi al momento della mera ricezione della notizia di reato, quando cioè il pubblico ministero non si è ancora attivato in tal senso.

Per l'effetto, ben può ritenersi che l'articolo 1, comma 141, della legge di stabilità non fa altro che aggiungere una ulteriore ipotesi di informativa del tipo di quelle già tratteggiate in linea generale dall'articolo 129 delle disposizioni di attuazione c.p.p.

E' in tal senso che, salve successive puntualizzazioni interpretative di fonte giurisprudenziale, è opportuno si indirizzi l'Ufficio.

Ringrazio per l'attenzione.

Trento, 9 gennaio 2016.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
*Giuseppe Amato*